

Posizione: Segreteria Amministrativa del Dipartimento
Tit. II Cl. 9

Oggetto: Indizione elezioni per nomina rappresentanti degli studenti e degli assegnisti di ricerca in seno al Consiglio di Dipartimento – biennio 2019-2021.

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli", emanato con D.R. 645 del 17/10/2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.261 del 8/11/2016) in vigore dal 23/11/2016

VISTO l'art.23, comma 3, dello Statuto disciplinante la composizione del Consiglio di Dipartimento che alla lettera b) indica che lo stesso è composto da "una rappresentanza degli iscritti a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di studio attivati e coordinati dal dipartimento, e dei titolari di assegni di ricerca, nel numero previsto dalla legislazione vigente";

VISTO il Regolamento Elettorale emanato con D.R. n. 362 del 15/04/2019;

VISTO l'art. 61, comma 1, lett. b) e lett. c) del Regolamento elettorale, disciplinante la componente elettiva del Consiglio di Dipartimento, che afferma che oltre ai professori e ricercatori afferenti al dipartimento stesso, partecipano, tra l'altro, le sotto indicate rappresentanze:

- una rappresentanza degli iscritti a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di studio attivati e coordinati dal dipartimento pari al più piccolo numero intero non inferiore al 15% del numero complessivo dei componenti del consiglio;
- un rappresentante dei titolari di assegni di ricerca del dipartimento

VISTI altresì gli artt 62 e succ. che prevedono, tra l'altro, che il provvedimento di indizione delle elezioni, emanato dal Direttore del Dipartimento, contenga le disposizioni operative ed i requisiti necessari per la presentazione delle candidature nonché delle operazioni di voto;

VISTO il D.D. n. 41 del 05/06/2017 con il quale è stata nominata la rappresentanza studentesca in seno al Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali per il biennio 2016/2018;

CONSIDERATO che presso il Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali non sono attivi dottorati di ricerca;

RAVVISATA la necessità di dover procedere ad indire le elezioni per il rinnovo delle suddette rappresentanze;

DECRETA

Art. 1 Indizione

Sono indette, per i **giorni 19 e 20 novembre 2019** le elezioni per la designazione della sotto indicata rappresentanza, in seno al Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali:

- n. 1 rappresentante dei titolari di assegni di ricerca;

- n. 8 rappresentanti degli iscritti a scuole di specializzazione e corsi di studio attivati e coordinati dal dipartimento;

Art. 2 - Gestore tecnico ed Ufficio competente

Le operazioni di voto si svolgono nel rispetto dei requisiti di segretezza e certezza dell'espressione di voto, in forma elettronica (e-voting).

Il gestore tecnico delle procedure di votazione è il Sig. Roberto De Luca, in servizio presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali cui è demandato il compito di seguire il procedimento sulla piattaforma di e-voting nelle fasi di:

- attivazione del procedimento elettorale;
- inserimento degli elettorati attivo e passivo;
- apertura e chiusura delle operazioni di voto;
- estrazione dei dati relativi al conteggio dei voti.

L'Ufficio competente per le elezioni di cui al presente provvedimento è la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali.

Art. 3 Commissione Elettorale

La Commissione di seggio, così come previsto dall'art. 62, co.3 del Regolamento Elettorale è così costituita:

Prof. Giovambattista Capasso	Presidente
Prof. Giovanni Cimmino	Componente
Prof. Alfonso Fiorelli	Componente

Art. 4 Svolgimento ed orario delle votazioni

Le votazioni avranno luogo nei seguenti giorni:

- **19 novembre 2019 dalle ore 9:00 alle ore 14.00**
- **20 novembre 2019 dalle ore 9:00 alle ore 12.00**

presso il seggio elettorale all'uopo costituito presso **l'Area didattica del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali- Largo Madonna della Grazie -Clinica Pediatrica - Napoli.**

Art. 5 Elettorato attivo e passivo

Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli studenti:

L'elettorato attivo spetta agli studenti che risultino iscritti il quattordicesimo giorno precedente la data fissata per l'elezione, a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di laurea e laurea magistrale attivati e coordinati dal dipartimento.

L'elettorato passivo spetta agli studenti di medesima tipologia che risultino regolarmente iscritti non oltre il primo anno fuori corso ai corsi del dipartimento alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature e che risultino inseriti nelle liste elettorali di cui all'art. 65 del citato Regolamento Elettorale, fermi restando i limiti di eleggibilità di cui al comma 1 lettera g) e al comma 10 dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Sono esclusi dall'elettorato passivo gli studenti che hanno già maturato un numero di anni di iscrizione al proprio corso di studio o a corsi di studio dell'Ateneo di pari livello per un numero di anni complessivi superiore a quello previsto per il corso attualmente frequentato aumentato di un'unità.

Ciascun elettore potrà esprimere un massimo di preferenze, all'interno di un'unica lista, pari a un terzo del numero di rappresentanti da eleggere.

Ai fini dell'elezione del rappresentante dei titolari di assegni di ricerca del dipartimento gli elettorati attivo e passivo spettano ai titolari di assegni di ricerca di durata almeno annuale e coordinati dal dipartimento alla data di emanazione del presente provvedimento di indizione. Ciascun elettore potrà esprimere una preferenza.

Le liste degli aventi diritto al voto sarà pubblicato sul sito del Dipartimento il giorno successivo alla cristallizzazione dell'elettorato attivo. Avverso eventuali errori ed omissioni gli aventi diritto all'elettorato esclusi dall'elenco possono effettuare segnalazione alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali entro tre giorni lavorativi dalla data della pubblicazione. Eventuali modifiche andranno effettuate entro cinque giorni dalla segnalazione.

Art. 6 Presentazione Liste candidati

Le candidature devono essere contenute in liste corredate da dichiarazioni di candidatura individuali di ciascun candidato. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidature almeno pari al numero dei rappresentanti da eleggere più una unità ed al massimo pari al numero dei rappresentanti da eleggere più tre unità.

Ciascuna lista, con le relative dichiarazioni di candidatura, deve essere presentata alla Segreteria del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali da uno studente munito di elettorato attivo e non candidato in alcuna lista, entro le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla data di emanazione del presente provvedimento di indizione dell'elezione.

Ciascuna lista deve avere un numero di firme di sostegno pari almeno al numero dei candidati e non inferiore al due per cento degli aventi diritto al voto da apporre presso la Segreteria del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali (dalle ore 9.00 alle ore 12.00), nei sette giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine di presentazione, alla presenza di un'unità del personale della suddetta Segreteria.

Ogni lista deve essere contrassegnata da un simbolo e da una denominazione, da riprodurre anche su supporto magnetico. I candidati devono indicare sul modello predisposto dalla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali: il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, il corso di studio di appartenenza, il numero di matricola, l'anno di corso o l'anzianità di fuori corso. Al modello va allegata una fotocopia di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.

Ciascuno studente può appoggiare la presentazione di una sola lista e non può presentare la propria candidatura in più liste a pena di esclusione da tutte le liste.

Ogni lista deve essere contrassegnata da un simbolo e da una denominazione.

Art. 7 Verifica Liste candidati

Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine per l'apposizione delle firme di sostegno, la Segreteria del Dipartimento:

- procede alla verifica delle liste e delle relative firme di sostegno, assegnando un numero ad ogni lista ammessa secondo l'ordine di presentazione.
- in caso di simboli o denominazioni scorretti o sconvenienti, invita il presentatore della lista a modificarli nel termine perentorio di due giorni a pena di decadenza della lista stessa.

- in caso di simboli o denominazioni confondibili invita i presentatori della liste successivamente presentate ad apportare le necessarie modifiche nel termine perentorio di due giorni a pena di decadenza delle stesse.
- esclude dalle liste dei candidati i nominativi di coloro che non sono candidabili nonché di coloro che hanno presentato la candidatura in più liste.
- esclude dalla lista delle firme di appoggio i nominativi di coloro che hanno sostenuto la candidatura di più liste.

L'elenco delle liste ammesse è pubblicato sul sito internet del dipartimento.

Art. 8 Operazioni di voto

Le operazioni di voto si svolgono secondo quanto disposto dall'art. 8 del Regolamento Elettorale, al quale si rimanda. In particolare sono ammessi a votare coloro che presentano un documento di riconoscimento munito dei requisiti di validità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e che risultano inseriti nelle liste dei votanti.

Ogni avente diritto può esprimere un numero di preferenze non superiore a un terzo dei nominativi da designare, e pertanto:

- a) per la designazione dei n. 8 rappresentanti degli iscritti a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di studio attivati e coordinati dal dipartimento si potranno esprimere al massimo n.3 preferenze.
- b) per la designazione di n. 1 rappresentante dei titolari di assegni di ricerca si potrà esprimere al massimo n.1 preferenza.

Art. 9 Validità delle elezioni

Ai sensi dell'art 1 comma 7 del Regolamento Elettorale, la votazione, relativa a ciascuna elezione, è valida se vi avrà preso parte almeno il 3% degli aventi diritto al voto.

Art. 10 Proclamazione e nomina degli eletti

A conclusione delle operazioni di riscontro e scrutinio, si procede alla proclamazione e nomina degli eletti secondo la procedura prevista dall'art. 69 del Regolamento Elettorale di Ateneo. La proclamazione è disposta con decreto del Direttore del Dipartimento, da pubblicarsi sul sito internet del dipartimento. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, tenuto conto anche degli eventuali ricorsi, il direttore del dipartimento nomina gli eletti con apposito provvedimento. Le componenti elettive degli studenti e dei titolari di assegni di ricerca durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta.

Art. 11 Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Decreto, si rinvia alle disposizioni regolamentari vigenti. Il presente provvedimento, e la relativa modulistica, è pubblicato all'Albo del Dipartimento, nonché pubblicato sul sito web del Dipartimento (sezione Elezioni).

IL DIRETTORE
Prof. Giovambattista Capasso

